

CAMERA DEI DEPUTATI N. 883

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AULETA, CALVALESE, D'AMBROSIO, NARDONE, BELLOCCHIO

Presentata il 16 luglio 1987

Istituzione del Parco Nazionale degli Alburni

ONOREVOLI COLLEGHI! — I monti degli Alburni, il cui nome deriva da *albus* per la bianca presenza di calcari del Cretaceo, costituiscono la parte settentrionale del Cilento e si estendono per circa duecento chilometri quadrati. Questa loro natura calcarea ha originato anche belle e numerose grotte, come quelle di Castelcivita, abitate fin dal Neolitico, quelle di Pertosa, che si intrecciano per circa 2000 metri e che, nei pressi di Polla, hanno fatto rinvenire resti di stambecchi, di cinghiali e un bovide oggi estinto, l'uro (*Bos primigenius*).

Il panorama che si gode dalla sommità del massiccio, a 1742 metri di altitudine, è eccezionale: gli Alburni rappresentano un balcone naturale dal quale è possibile osservare tutta intera la piana

del Sele, del Tanagro, del Calore, i contrafforti interni del Cilento, il mare lontano.

Il faggio è l'albero dominante, ma sulle pendici sono presenti anche castagni, lecci, carpini, aceri, cerri e ontani napoletani.

Tra i faggi trovano rifugio i colombacci, le beccacce, il picchio verde, con la sua caratteristica « risata », il picchio rosso maggiore e anche qualche rarissimo picchio nero.

Sulle rupi degli Alburni vivono ancora gruppi di gracchi corallini ed è ancora possibile scoprire qualche residua coturnice. Sono presenti coppie di falchi pellegrini, gheppi, poiane, nibbi bruni e reali, corvi imperiali e, ancora, qualche giovane immaturo di aquila reale, qualche raro lupo e numerosi cinghiali.

Insomma, in questo ambiente peculiare si ritrovano una flora ed una fauna di grande interesse naturale, con specie che diventano sempre più rare non solo in Italia, accompagnate ad elementi di grande ricchezza culturale per la stessa storia dell'uomo.

Dalle brevi considerazioni sopra esposte, sorge la necessità di salvaguardare il futuro di questi stupendi monti, rimasti quasi intatti dai tempi di Virgilio, mediante la creazione di un'area protetta naturale degli Alburni, alla quale si intende provvedere con la presente proposta di legge.

Vista la rilevanza dei valori naturali e culturali da proteggere, la proposta di legge stabilisce che l'area protetta sia un parco nazionale, alla cui istituzione e gestione provveda la regione Campania.

La rilevanza generale dei valori da proteggere impone il carattere nazionale del parco e ciò non contrasta con la competenza regionale per la sua istituzione e la sua gestione e la necessità di una ripresa economica della zona attraverso anche un turismo ecologico e il rilancio dell'agricoltura e dell'artigianato.

Infatti, la proposta di legge impone, accanto al regime di vincoli, azioni e programmi tendenti allo sviluppo economico-sociale dell'area da proteggere e di quelle limitrofe sulla base di una moderna con-

cezione della protezione, secondo la quale i valori naturali e culturali non solo non devono essere distrutti, ma devono costituire una risorsa da valorizzare per uno sviluppo compatibile con la loro conservazione.

Le misure di salvaguardia sono regolate dall'articolo 1 della proposta di legge, mentre l'articolo 2 riguarda la istituzione del parco e l'articolo 3 gli scopi del regime di protezione.

L'articolo 4 detta norme di principio sull'organismo cui è demandata la gestione, nel quale è prevista la partecipazione dei comuni, delle comunità montane e delle associazioni naturalistiche.

La istituzione ed i compiti del consiglio scientifico del parco sono disciplinati dall'articolo 5 e l'articolo 6 regola la vigilanza.

L'articolo 7 regola la gestione provvisoria del parco, in caso di intervento sostitutivo dello Stato.

Gli articoli 8, 9, 10 e 11 riguardano il piano territoriale e il regolamento del parco, il programma di attuazione, gli accordi di programma e gli strumenti provvisori di programmazione in caso d'intervento sostitutivo dello Stato.

Il personale, le sanzioni e il finanziamento sono regolamentati, rispettivamente, dagli articoli 12, 13 e 14.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La regione Campania, entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta le misure transitorie di salvaguardia del territorio degli Alburni risultante dalla cartografia, allegato 1 alla presente legge, comprendente i territori dei comuni di Aquara, Castelcivita, Controne, Corleto Monforte, Ottati Petina, Postiglione, Sant'Angelo a Fasanella, Sicignano degli Alburni, atte a garantire il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3.

2. La regione Campania, contestualmente all'adozione delle misure di salvaguardia, approva piani particolari di sviluppo per la corretta utilizzazione delle risorse del territorio di cui al comma 1 e delle aree limitrofe.

3. Fino all'adozione delle misure di salvaguardia, i mutamenti di utilizzazione del territorio, l'esecuzione di nuove opere e la trasformazione di quelle esistenti, sono vietati.

4. La regione Campania può modificare la delimitazione del territorio da salvaguardare.

5. La regione Campania, nel caso in cui la misure di salvaguardia comportino la sospensione o la limitazione di attività economiche in atto, prevede adeguati interventi a favore dei soggetti interessati.

6. Il ministro dell'ambiente, in caso di inerzia della regione Campania, sentiti gli enti locali interessati, provvede con proprio decreto, ai sensi del presente articolo, in sostituzione della regione stessa.

ART. 2.

1. Nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Campania provvede all'istituzione del Parco nazionale degli Alburni.

2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, si provvede alla istituzione del parco, in via provvisoria, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti gli enti locali interessati.

ART. 3.

1. Il Parco nazionale degli Alburni ha per scopo la salvaguardia, la riqualificazione e la fruizione dei valori esistenti e la ricostituzione, se possibile, di quelli scomparsi, garantendone l'integrità e la complessità e assicurando un duraturo ed equilibrato sviluppo delle attività dell'uomo.

2. In particolare il Parco persegue le seguenti finalità:

a) conservazione di specie animali e vegetali, di associazioni vegetali e forestali, di formazioni geo-paleontologiche, di comunità biologiche, di biotipi, di valori scenici e panoramici;

b) sperimentazione di nuovi parametri del rapporto tra l'uomo e l'ambiente e salvaguardia degli aspetti significativi di tale rapporto, con particolare riguardo al settore agro-silvo-zootecnico;

c) recupero produttivo di aree marginali e difesa e ricostituzione degli equilibri idro-geologici;

d) tutela di valori antropologici, archeologici, storici, architettonici.

ART. 4.

1. Alla gestione del Parco nazionale degli Alburni provvede un apposito ente contemplato nel provvedimento istitutivo di cui al comma 1 dell'articolo 2.

2. La composizione di tale ente dovrà assicurare la partecipazione dei rappresentanti della provincia, dei comuni e delle comunità montane interessate, garantendo la presenza delle minoranze, nonché delle associazioni naturalistiche

maggiormente rappresentative a livello nazionale operanti nel territorio regionale.

3. L'ente di gestione cura la realizzazione dei fini istituzionali del Parco provvedendo in particolare alla elaborazione e all'attuazione del piano territoriale, del regolamento e del programma di cui agli articoli 8 e 9.

4. L'ente di gestione, previo parere del consiglio scientifico, richiede al sindaco competente territorialmente di sospendere attività, da chiunque poste in essere, che pregiudichino la conservazione dei valori fondamentali del Parco.

ART. 5.

1. La regione Campania nomina un consiglio scientifico composto da studiosi delle discipline interessanti le finalità di cui all'articolo 3, scelti in considerazione della loro qualificata e sperimentata competenza, attestati dai rispettivi curricula scientifici.

2. Il consiglio scientifico ha il compito di analizzare i valori fondamentali del Parco, di procedere a un'indagine scientifica di tutto il territorio, di dare all'ente di gestione ogni indicazione tecnica utile per la realizzazione dei fini istituzionali del Parco.

3. A tal fine l'ente di gestione deve dare al consiglio scientifico adeguata e preventiva informazione sugli interventi da effettuarsi nel territorio del Parco. Qualora tali interventi contrastino con la sopravvivenza di valori fondamentali del Parco il parere espresso dal consiglio scientifico è vincolante.

ART. 6.

1. Il Ministero dell'ambiente provvede a un controllo sui risultati della gestione e formula rilievi e raccomandazioni all'ente di gestione.

ART. 7.

1. Nel caso della istituzione provvisoria del Parco e in attesa dell'intervento della regione, per la gestione viene istituito, con la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 2, un ente autonomo di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente. In tal caso i ruoli e le relative dotazioni organiche saranno stabiliti da apposito regolamento ministeriale.

2. Sono organi dell'ente il presidente, il consiglio di amministrazione, il consiglio scientifico, il collegio dei revisori dei conti.

3. Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti nella riunione di insediamento convocata dal Ministro dell'ambiente. Egli ha la legale rappresentanza dell'ente e ne indirizza e coordina le attività. Esplica le funzioni che gli sono delegate dal consiglio di amministrazione. Adotta provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio di amministrazione nella successiva seduta.

4. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente ed è formato dai seguenti componenti:

a) due designati dalla regione, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;

b) tre designati dall'Associazione nazionale di comuni italiani (ANCI), dall'Unione nazionale comuni ed enti montani (UNCEM), dall'Unione delle province d'Italia (UPI) tra i componenti dei consigli comunali, delle comunità montane e della provincia del territorio del Parco;

c) tre rappresentanti dell'amministrazione centrale dello Stato scelti dal Ministro dell'ambiente;

d) tre rappresentanti delle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative a livello nazionale operanti nel

territorio della Regione ,scelti dal Ministro dell'ambiente, fra rose di nomi fornite dalle organizzazioni stesse.

5. In caso di mancata designazione entro tre mesi dalla richiesta del Ministro dell'ambiente, questi provvede egualmente alla nomina nel consiglio di amministrazione purché si sia raggiunta la maggioranza del numero dei componenti stabiliti dal comma 4.

6. Il consiglio di amministrazione, tenendo conto delle indicazioni del consiglio scientifico per quanto di sua competenza:

a) adotta il bilancio preventivo e consuntivo;

b) predispone il progetto di piano territoriale di coordinamento e di programma di attuazione, di cui agli articoli 8 e 9, da inviare alla regione per l'approvazione;

c) adotta tutti i provvedimenti necessari per l'esecuzione del piano e del programma e in generale per la realizzazione delle finalità istituzionali del Parco;

d) adotta le direttive attinenti all'attività promozionale e di vigilanza;

e) adotta il proprio regolamento interno.

7. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno quattro volte all'anno. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

8. Il consiglio scientifico, i cui compiti sono indicati nell'articolo 5, è composto da cinque studiosi delle discipline interessanti le finalità istituzionali del Parco scelti, in considerazione della loro qualificata e sperimentata competenza, attestata dai rispettivi curricula scientifici, dal Ministro dell'ambiente fra rose di nomi formate dal Consiglio nazionale per l'ambiente, dal Consiglio universitario nazionale, dal Consiglio nazionale delle ricerche e da altri enti pubblici di ricerca.

9. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente ed è composto da tre membri effettivi designati dal presidente della Corte dei conti e dal presidente della regione e da due membri supplenti designati dal presidente della Corte di conti.

10. Le indennità di carica dei componenti degli organi sono stabilite con le modalità previste dall'articolo 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

11. Gli organi collegiali adottano a maggioranza assoluta il proprio regolamento interno.

12. La direzione dell'ente è affidata a un direttore nominato dal consiglio di amministrazione del Parco in seguito a concorso pubblico per titoli ed esami. Egli è responsabile della esecuzione delle deliberazioni degli organi dell'ente ed esercita la vigilanza sulle attività che si svolgono all'interno del Parco. Partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione e del consiglio scientifico.

13. Gli organi provvisori operano fino al momento in cui entrano in funzione le strutture dell'ente di gestione di cui all'articolo 4. Ove la regione non provveda ai sensi di tale norma, i componenti degli organi provvisori durano in carica cinque anni e possono essere confermati una volta sola; se nominati nel corso del quinquennio, durano in carica fino alla scadenza del quinquennio stesso. Il direttore mantiene il suo incarico.

ART. 8.

1. Il piano territoriale del Parco è elaborato tenendo conto degli indirizzi nazionali dettati dal Ministero dell'ambiente e delle indicazioni del consiglio scientifico e ha valore di piano territoriale di coordinamento.

2. La regione Campania, sentiti gli enti locali nonché altri enti e organizzazioni interessati, approva il piano. Qualora la regione abbia già approvato piani territoriali di coordinamento nell'ambito del territorio del Parco, questi potranno

essere recepiti salvo eventuali modifiche al fine di adeguarli alle finalità della presente legge.

3. Il piano prevede zonizzazioni che tengano conto delle peculiarità morfologiche, strutturali ed ecologiche del territorio del Parco, fissa le norme urbanistiche e quelle relative alle costruzioni di opere e manufatti, regola lo svolgimento delle attività industriali, commerciali, agricole, turistiche, campeggistiche e prevede le opere pubbliche.

4. Inoltre regola la raccolta di specie vegetali, il prelievo della fauna a fini di equilibrio biologico, la introduzione di specie animali e vegetali, l'esercizio della pesca, l'uso delle acque superficiali e profonde, la coltivazione di cave e miniere.

5. I comuni, entro un anno dall'approvazione del piano territoriale, adeguano ad esso gli strumenti urbanistici; il relativo onere finanziario è posto a carico della regione Campania.

ART. 9.

1. Il programma di attuazione del Parco, elaborato e approvato contestualmente al piano territoriale e con le stesse modalità, stabilisce i tempi per l'attuazione delle previsioni del piano, le misure di risarcimento e di incentivazione per le attività private, anche a sostegno dello sviluppo delle attività economiche compatibili con le finalità del Parco e delle riconversioni produttive necessarie per realizzare tali finalità, le iniziative di ricerca scientifica, di divulgazione e di formazione, quantifica gli oneri finanziari posti a carico del bilancio regionale e necessari per l'attuazione delle previsioni.

2. Il programma di attuazione ha durata pluriennale e può essere aggiornato annualmente.

ART. 10.

1. Nel caso di istituzione provvisoria del Parco, in attesa dell'intervento della regione, gli strumenti previsti dagli arti-

coli 8 e 9, elaborati dall'ente di gestione di cui all'articolo 7, sono approvati dal Ministro dell'ambiente con le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 8. In tal caso gli oneri finanziari di cui al comma 1 dell'articolo 9 sono posti a carico del bilancio dello Stato.

ART. 11.

1. La regione Campania, al fine di promuovere la corretta utilizzazione delle risorse agro-silvo-zootecniche, dell'artigianato e del turismo nel territorio del Parco e nelle aree immediatamente limitrofe, promuove accordi di programma con l'ente di gestione, gli enti locali e altri enti pubblici e privati.

ART. 12.

1. Ai compiti di gestione e di vigilanza del Parco è adibito personale specializzato. Gli addetti alla vigilanza sono agenti di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui sono destinati.

2. Per gli stessi compiti può altresì essere utilizzato il corpo forestale dello Stato secondo modalità stabilite da apposite convenzioni tra il Ministero dell'agricoltura e la regione Campania oppure, nel caso di istituzione provvisoria, l'ente di gestione.

ART. 13.

1. I cittadini residenti nel territorio del Parco e le organizzazioni ivi operanti per le finalità di cui all'articolo 3 sono legittimati a presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per far valere eventuali vizi di legittimità dei provvedimenti amministrativi inerenti le materie contemplate nella presente legge nonché ad esercitare l'azione inibitoria contro gli illeciti dei privati commessi nelle stesse materie.

2. In caso di inadempimento degli obblighi conseguenti ai provvedimenti del-

l'autorità giudiziaria ordinaria o del giudice amministrativo si applica l'articolo 388 del codice penale.

3. Sono annullabili gli atti di autonomia privata che abbiano a oggetto o effetto la lesione di interessi tutelati dalla presente legge. L'annullabilità può essere fatta valere anche da chiunque risieda nel territorio interessato.

4. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste, gli autori di illeciti penali o amministrativi nelle materie contemplate dalla presente legge sono obbligati a risarcire i danni ambientali da essi provocati.

5. Il danno viene calcolato con riguardo all'ammontare delle spese necessarie per ricostruire, nei limiti del possibile, i valori alterati dall'intervento illecito. Titolare dal diritto al risarcimento è l'ente di gestione.

6. La regione Campania fissa le sanzioni amministrative per la violazione delle norme previste dal regolamento.

7. Nel caso di istituzione provvisoria del Parco a tale fissazione provvede il Ministro dell'ambiente.

ART. 14.

1. Per la istituzione e la gestione del Parco nazionale degli Alburni lo Stato contribuisce con la spesa di lire 3 miliardi annui per gli anni 1987, 1988 e 1989 a valere sui fondi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 8 novembre 1986, n. 752.

ART. 15.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO 1 (previsto dall'articolo 1)

